

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2592 del 19/05/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 31 - LABORATORIO ENERGIA AMBIENTE PIACENZA, SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA -LEAP S.C. A R.L. VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME DEL PRELIEVO LIMITATAMENTE ALL'USO IGIENICO ED ASSIMILATI - GEOTERMICO) ALLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON ATTO REGIONALE N. 10817 DEL 05/08/2014, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA, VIA NINO BIXIO N. 27/C, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (GEOTERMICO) E INDUSTRIALE - PROC. PC12A0013 - SINADOC 41136/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2653 del 18/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 31 – LABORATORIO ENERGIA AMBIENTE
PIACENZA – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – LEAP
S.C. A R.L. VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME DEL
PRELIEVO LIMITATAMENTE ALL'USO IGIENICO ED ASSIMILATI -
GEOTERMICO) ALLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON ATTO REGIONALE
N. 10817 DEL 05/08/2014, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA, VIA NINO BIXIO N. 27/C, AD
USO IGIENICO ED ASSIMILATI (GEOTERMICO) E INDUSTRIALE - PROC.
PC12A0013 - SINADOC 41136/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che con atto n. 10817 del 05/08/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC12A0013) al Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – Società Consortile a Responsabilità Limitata – LEAP S.C. a R.L. (C.F. e P.I.V.A. 01438910331) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo (avente due pompe di emungimento: la prima ad uso igienico ed assimilati – geotermico - portata massima 6,95 l/s e per un volume di prelievo pari a 39.520 mc/anno e la seconda ad uso industriale – portata massima 2,22 l/s e per un volume di prelievo pari a 2.880 mc/anno) situato in Comune di Piacenza – Via Nino Bixio n. 27/C, con scadenza fissata al 04/08/2024;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- dall'esame della documentazione agli atti e, in particolare, la comunicazione di lettura del contatore con la quale si dichiarava che, nell'anno 2021 la Società di cui trattasi ha derivato, dall'opera di presa in parola, 127.628 mc anziché i 39.520 mc/anno concessi con il succitato atto n. 10817/2014;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, al LEAP S.C. a R.L. è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 95/2022 del 24/06/2022 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 41 del 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

PRESO ATTO che, in data 22/12/2022 (pervenuta in data 27/12/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 211509), il legale del summenzionato LEAP S.C. a R.L., ha presentato, relativamente al pozzo cod. proc. PC12A0013, richiesta di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo limitatamente all'uso igienico ed assimilati - geotermico) alla summenzionata concessione rilasciata con atto n. 10817/2014, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 25;
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza – Via Nino Bixio n. 27/C, su terreno di proprietà di uno dei soci della Società richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 41, mappale n. 2788; coordinate UTM-RER: X: 555.676 Y: 989.794;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati – geotermico – e uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 6,95 (pompa 1 uso igienico ed assimilati – geotermico) e a l/s 2,22 (pompa 2 uso industriale);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 45.000 (pompa 1 uso igienico ed assimilati – geotermico) e a mc/anno 2,880 (pompa 2 uso industriale);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 27 del 01/02/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come usi “igienico ed assimilato” e “industriale”;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria

nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza (nota pervenuta il 18/01/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 8951);
- che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) – sede di Piacenza, nel parere rilasciato all'allora competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa di cui trattasi (conclusosi con atto regionale n. 9165 del 10/07/2012), aveva condizionato il proprio parere favorevole (acquisito al protocollo regionale con il n. 135627 di protocollo in data 31/05/2012) al rispetto di prescrizioni fra le quali la seguente che viene riportata anche nel Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale: *"Tenuto conto che il livello di falda in questa zona è influenzato dalle variazioni stagionali di portata del Fiume, si richiede il posizionamento di un sensore idrometrico per il monitoraggio in tempo reale dei livelli dell'acqua nel pozzo, in modo che il soggetto gestore possa (eventualmente anche su indicazione dell'A.I.Po) predisporre interventi atti ad evitare fenomeni di sifonamento, nel caso di eventi di piena eccezionali, che potrebbero provocare gravi allagamenti alle aree circostanti. In ogni caso il gestore dovrà consentire l'accesso ai dati di monitoraggio anche per via telematica anche all'A.I.-Po";*

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023 ;
- ha versato la somma pari a 875,78 euro (189,90 euro per l'uso igienico ed assimilati – geotermico – e 689,88 euro per uso industriale) a titolo di deposito cauzionale (€ 733,00 versate il 06/10/2014 e € 142,78 il 12/04/2023);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione codice pratica PC12A0013;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi dell'art. 31 R.R. 41/2001, al **Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – Società Consortile a Responsabilità Limitata – LEAP S.C. a R.L.** (C.F. e P.I.V.A. 01438910331), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo limitatamente all'uso igienico ed assimilati - geotermico) alla concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 10817 del 05/08/2014, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC12A0013, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 25;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza – Via Nino Bixio n. 27/C, su terreno di proprietà di uno dei soci della Società richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 41, mappale n. 2788; coordinate UTM-RER: X: 555.676 Y: 989.794;

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati – geotermico – (pompa 1) e uso industriale (pompa 2);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 6,95 (pompa 1 uso igienico ed assimilati – geotermico) e a l/s 2,22 (pompa 2 uso industriale);
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 45.000 (pompa 1 uso igienico ed assimilati – geotermico) e a mc/anno 2,880 (pompa 2 uso industriale);
 - corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA - Libero (limite acquifero A2 mt 119 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è **valida fino al 31/12/2032**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/05/2023;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2023 è stato pagato;
 5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **875,78 euro** (189,90 euro per l’uso igienico ed assimilati – geotermico – e 689,88 euro per uso industriale), è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata al

Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – Società Consortile a Responsabilità Limitata – LEAP

S.C. a R.L. (C.F. e P.I.V.A. 01438910331) - codice pratica PC12A0013.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 25, con colonna filtrante in ferro catramato del diametro di mm 400, equipaggiato con 2 elettropompe della potenza di 7,70 kW (pompa 1 ad uso igienico ed assimilati – geotermico) e 1,50 kW (pompa 2 ad uso industriale), dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 13 e m 25 dal piano di campagna
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza – Via Nino Bixio n. 27/C, su terreno di proprietà di uno dei soci della Società richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 41, mappale n. 2788; coordinate UTM-RER: X: 555.676 Y: 989.794.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati – geotermico – (pompa 1) e uso industriale (pompa 2).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 6,95 (pompa 1 uso igienico ed assimilati – geotermico) e a l/s 2,22 (pompa 2 uso industriale) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 45.000 (pompa 1 uso igienico ed assimilati – geotermico) e a mc/anno 2,880 (pompa 2 uso industriale).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA - Libero (limite acquifero A2 mt 119 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 875,78 euro** (189,90 euro per l'uso igienico ed assimilati – geotermico – e 689,88 euro per uso industriale).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **875,78 euro** (189,90 euro per l'uso igienico ed assimilati – geotermico – e 689,88 euro per uso industriale), viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).
10. **Prescrizione dettata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)** in sede di parere reso nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa di cui trattasi: *“Tenuto conto che il livello di falda in questa zona è influenzato dalle variazioni stagionali di*

portata del Fiume, si richiede il posizionamento di un sensore idrometrico per il monitoraggio in tempo reale dei livelli dell'acqua nel pozzo, in modo che il soggetto gestore possa (eventualmente anche su indicazione dell'A.I.Po) predisporre interventi atti ad evitare fenomeni di sifonamento, nel caso di eventi di piena eccezionali, che potrebbero provocare gravi allagamenti alle aree circostanti. In ogni caso il gestore dovrà consentire l'accesso ai dati di monitoraggio anche per via telematica anche all'A.I.Po.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante del Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – Società Consortile a Responsabilità Limitata – LEAP S.C. a R.L. (C.F. e P.I.V.A. 01438910331), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 18/05/2023

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.